

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRAINO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA (D. LGS. 30/04/1992 N. 285 E S.M.I.) E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.P.R. 16/12/1992 N. 495) E PER ALTRI INTERVENTI CHE ATTENGONO AI COMPITI DI POLIZIA LOCALE.**

### **STAZIONE APPALTANTE:**

COMUNE DI SENIGALLIA – U.O.A. POLIZIA LOCALE

Piazza Garibaldi 1

PEC: comune.senigallia@emarche.it

### **Art. 1 - PARTI CONTRAENTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ**

1. Il presente capitolato speciale definisce gli obblighi cui devono attenersi, quali parti contraenti, il Comune di Senigallia e la ditta aggiudicataria del servizio in concessione, di cui al successivo articolo 2, di seguito brevemente individuata come “ditta concessionaria”.
2. La concessione, a termine degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada, è riferita al servizio di rimozione, traino, custodia e restituzione dei veicoli, il quale, negli articoli seguenti, è definito “servizio rimozioni”, nonché agli interventi disposti dal Corpo di Polizia Locale, nelle circostanze di grave necessità, per attuare urgentemente la dislocazione dei veicoli in divieto di sosta con rimozione, nei casi in cui tale sanzione accessoria sia impedita dall’art. 354 comma 4 del DPR 495/1992.
3. La ditta concessionaria svolgerà il servizio in oggetto nell’ambito del territorio del Comune di Senigallia, durante gli orari di servizio del Corpo di Polizia Locale, sia feriali che festivi, così come viene specificato nel presente Capitolato in particolare all’art. 9.

### **Art. 2 - OGGETTO**

1. Le attività oggetto del presente affidamento comprendono i seguenti interventi, allorché richiesti dal Corpo di Polizia Locale, nello svolgimento dei propri compiti d’istituto:
  - a) interventi di rimozione, traino e custodia dei veicoli rimossi, eseguiti in applicazione degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada;
  - b) interventi disposti dal Corpo di Polizia Locale, nelle circostanze di grave necessità, per attuare urgentemente la dislocazione dei veicoli in divieto di sosta con rimozione, nei casi in cui tale sanzione accessoria sia impedita dall’art. 354 comma 4° del D.P.R n. 495/1992; in questi casi il veicolo viene spostato nel luogo più vicino possibile a quello dove sostava e la spesa dell’intervento è interamente addebitata al responsabile del veicolo, con pagamento delle tariffe corrispondenti al diritto di chiamata e per le operazioni di carico

e scarico del veicolo.

### **Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione è **biennale**, ai sensi dell'art. 354, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nei casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.
2. L'Amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 354 del predetto Regolamento, a suo insindacabile giudizio, **si riserva di procedere al rinnovo dell'affidamento**, mediante comunicazione scritta, da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza della concessione, **per un periodo pari alla durata della stessa**.
3. Se allo scadere della concessione biennale o quadriennale in caso di rinnovo, l'Amministrazione comunale non avesse provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni **per un periodo non superiore a sei mesi**, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

### **Art. 4 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA**

1. La ditta concessionaria ed il Comune di Senigallia, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche che amministrative, assicurative, sociali, fiscali.
2. Il servizio di rimozione, in particolare, si svolge in applicazione del D.Lgs. 30.4.92, n. 285 - Codice della Strada -, del D.P.R. 16.12.92, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada -, del D.M. 4.9.98, n. 401 e di ogni norma amministrativa, penale o civile riguardante il servizio medesimo.

### **Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Capitolato speciale di appalto devono essere in possesso dei **requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 - 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnici**:
  - a) **iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività inerenti all'oggetto della concessione;**
  - b) **possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 o analogo titolo autorizzatorio;**
  - c) **requisiti di cui all'art. 354 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992** (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):
    - cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
    - età non inferiore ad anni 21;

- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
- non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale individuato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1998 n. 401;

**d) aver regolarmente svolto, nel triennio precedente la pubblicazione della presente procedura, un servizio analogo a quello oggetto della presente procedura a favore di una pubblica amministrazione;**

la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il soggetto affidatario dovrà altresì presentare, utilizzando il modello predisposto dall'Ente, **la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.**

2. I predetti requisiti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata della concessione. Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla ditta concessionaria, a motivo di propria errata interpretazione delle regole di questo capitolato speciale, ovvero delle modalità, dei termini e criteri d'esecuzione del servizio.

#### **Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dovrà mettere a disposizione:
  - a) almeno 2 (due) carri attrezzi, di seguito definiti "autogru",** aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 2 e idonei al trasporto di veicoli aventi massa complessiva **fino a 3,5 t.** che dovranno essere condotte da personale abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio rimozione;
  - b) almeno 1 (uno) carro attrezzi, di seguito definito "autogru",** avente le caratteristiche di cui al successivo comma 3 ed idoneo al trasporto di veicoli aventi massa complessiva **superiore a 3,5 t.** (esclusi complessi veicolari) che dovrà essere condotto da personale abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio di rimozione;
  - c) un luogo di deposito e rimessa ubicato nel territorio del Comune di Senigallia,** destinato al ricovero dei veicoli rimossi, secondo le prescrizioni del presente capitolato, conforme ai requisiti richiesti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati.

**2. I mezzi di cui alla precedente lettera a) devono:**

- avere come dotazione obbligatoria l'installazione di una gru, di tipo telescopico, per il sollevamento di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;
- possedere le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada con le caratteristiche costruttive e funzionali stabilite all'appendice IV al titolo I del Regolamento medesimo per la rimozione di veicoli fino a 3,5 tonnellate;
- essere dotati di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi nella misura stabilita dall'art. 4 del D.M. n.401 del 04 settembre 1998;
- essere abilitati al trasporto conto terzi;
- avere dimensioni tali da poter circolare agevolmente nelle strade del centro storico, anche con il veicolo rimosso appartenenti alla categoria L1, L2, L3, L4, L5, M, M1, N1, sino al limite di massa di 3,5 t.;
- essere in grado di effettuare la rimozione di motocicli e ciclomotori.

Di tali veicoli il concessionario dovrà fornire entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio copia della carta di circolazione. In caso di sostituzione del veicolo in uso, tale documentazione dovrà essere prodotta entro 15 giorni al Comando di Polizia Locale. Il mezzo dovrà possedere tutte le caratteristiche tecniche, debitamente omologate, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza per persone e cose. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione del mezzo sono totalmente a carico del concessionario.

**3. Il mezzo di cui alla precedente lettera b) deve:**

- possedere le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada con le caratteristiche costruttive e funzionali stabilite all'appendice IV al titolo I del regolamento medesimo per la rimozione di veicoli di massa a pieno carico sopra le 3,5 tonnellate;
- essere dotato di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi nella misura stabilita dall'art. 4 del D.M. n.401 del 04 settembre 1998;
- essere abilitato al trasporto conto terzi.

Di tale veicolo il concessionario dovrà fornire entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio copia della carta di circolazione. In caso di sostituzione del veicolo in uso, tale documentazione dovrà essere prodotta entro 15 giorni al Comando di Polizia Locale. Il mezzo dovrà possedere tutte le caratteristiche tecniche, debitamente omologate, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza per persone e cose. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione del/dei mezzo/i sono totalmente a carico del concessionario.

**In caso di subconcessione/subcontratto, il concorrente dovrà inoltrare la preventiva richiesta di autorizzazione alla stipulazione del sub-contratto.**

**4. Le predette autogru oltre alle caratteristiche di cui alle succitate disposizioni, dovranno:**

- a) riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta;

- b) essere dotate di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
- c) essere munite di contenitore con materiale idoneo ad assorbire o, comunque, a rendere inerti eventuali liquidi sparsi al suolo dai veicoli;
- d) essere munite di dispositivo luminoso supplementare, atto ad illuminare la zona di operazione durante gli interventi effettuati in ore serali o notturne.
5. L'aggiudicatario è tenuto a produrre idonea documentazione contenente le prescrizioni tecniche delle autogru, copia delle relative formalità di omologazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, ed è altresì tenuto ad indicare il numero delle autogru impiegate, con i loro estremi di identificazione ed omologazione, ai sensi dell'art. 354, comma 2, del D.P.R. n. 495/92.
6. Per le garanzie di custodia dei veicoli, la ditta concessionaria dovrà disporre, a titolo di proprietà o di affitto, di **un'area di rimessa ubicata nel territorio del Comune di Senigallia ai sensi del predetto comma 1 lett. c) del presente articolo.**
- L'eventuale contratto di affitto dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del presente servizio.
- L'area dovrà:
- essere dotata delle misure di sicurezza antincendio previste dalla normativa vigente;
  - essere adeguatamente recintata per tutta la sua estensione;
  - avere superficie minima idonea a consentire il contemporaneo ricovero di almeno 20 (venti) autoveicoli rimossi ai sensi del presente capitolato.
- Della depositaria dovrà essere consegnata idonea planimetria presso il Comando di Polizia Locale.
- Nella rimessa, in prossimità dell'ingresso, dovrà essere ubicata una stanza adibita ad ufficio, nella quale sia possibile l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti stabiliti nell'art. 397, comma 4°, del D.P.R. 16.12.92, n. 495.
- Entro detti uffici, decorosamente tenuti, dovranno essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.
- All'interno dell'area o dei locali di deposito dei veicoli, la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397, comma 3°, del D.P.R. 16.12.92, n. 495, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui ed i relativi obblighi di custodia, specificati nel comma 5° dell'articolo 18.

#### **Art. 7 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

1. Il personale che equipaggia le autogru deve essere amministrato dalla ditta concessionaria del servizio rimozioni e deve essere tenuto in regola con le prescrizioni previdenziali ed assicurative. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria, la

quale si impegna, altresì, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti addetti al servizio rimozioni le norme antinfortunistiche.

2. Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato, in possesso della professionalità richiesta della natura dell'attività e dei necessari titoli autorizzativi alla guida ai sensi di legge, che tenga una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.
3. Il Concessionario comunica all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio, un elenco del personale operante con indicazione delle rispettive generalità e mansioni. Tale elenco deve essere aggiornato in caso di sostituzione/subentro di altro personale.
4. L'Amministrazione potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà provvedervi tempestivamente.
5. Il concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni.
6. Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

#### **Art. 8 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO – PROTOCOLLO DI INTESA CON CGIL - CISL - UIL MARCHE**

1. I dipendenti e/o collaboratori del Concessionario impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento agiranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario medesimo.
2. L'aggiudicatario si impegna, per quanto compatibili, all'osservanza di tutti gli obblighi di condotta previsti dal *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001”*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c.1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del *“Codice di comportamento dei dipendenti comunali”* approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto per la prestazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

3. L'affidatario si impegna a rispettare la clausola inserita nel Protocollo, approvato con Deliberazione di Giunta n.267 del 25/10/2022, stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL – CISL – UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori, accessibile tramite il seguente link: [https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo\\_di\\_intesa.pdf](https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf).

#### **Art. 9 - MODALITA', GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Lo svolgimento del servizio di rimozione è disciplinato in modo non itinerante, cioè attivato mediante chiamata alla ditta concessionaria da parte della Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Locale; non è prevista di norma la presenza di personale della Polizia Locale a bordo dei carri attrezzi. Ogni rimozione deve essere richiesta e disposta solo da personale appartenente al Corpo di Polizia Locale in servizio.
2. Il servizio di rimozione e custodia dei veicoli è effettuato sia nei giorni feriali che festivi, nell'arco orario compreso fra le ore 07.00 e le ore 24.00. Con l'eventuale istituzione del turno notturno svolto dal personale del Corpo di Polizia Locale, il servizio di rimozione e custodia andrà garantito anche nella fascia oraria 24.00 / 07.00 con le stesse modalità. Il Concessionario è tenuto a garantire l'intervento non oltre 30 minuti dalla richiesta.

L'apertura della depositaria è stabilita nei giorni feriali nell'arco orario compreso tra le ore 07:00 e le ore 20:00 e in estate, considerata l'alta affluenza turistica, tra le ore 07:00 e le ore 24:00.

3. Previa comunicazione del Corpo di Polizia Locale, fornita alla ditta con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, il servizio potrà essere svolto con un maggior numero di autogru, con modalità ed orari diversi, sia nei giorni feriali che festivi. In caso di sopraggiunte esigenze straordinarie non prevedibili il Concessionario dovrà garantire un eventuale aumento del numero delle autogru anche senza preavviso.
4. Gli equipaggi delle autogru sono obbligati ad eseguire tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale del Corpo di Polizia Locale. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione dei veicoli, è ascritta all'organo di polizia stradale che dispone la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi degli articoli 159 e 215 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. Il personale dipendente della ditta concessionaria dovrà redigere apposito verbale di rimozione e dovrà eseguire rilievi fotografici o filmati del veicolo su 4 lati (anteriore, posteriore, destro e sinistro) prima di procedere alle operazioni di carico, così da documentare in modo certo lo stato del veicolo prima dell'intervento; tale documentazione fotografica, che costituirà a tutti gli effetti parte integrante del verbale di rimozione, verrà poi messa a disposizione degli uffici del Comando preposti secondo modalità concordate.

5. Il personale della ditta concessionaria, addetto al servizio rimozione, deve essere decorosamente vestito e dotato dell'abbigliamento antinfortunistico conforme alle norme vigenti, da indossare all'occorrenza; dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed eseguire prontamente gli interventi richiesti.
6. Detto personale è tenuto a eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare il minimo intralcio alla circolazione. La ditta concessionaria si obbliga, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi, come precisato nel presente Capitolato speciale di appalto.
7. La ditta concessionaria è responsabile delle eventuali assenze dei propri dipendenti addetti al servizio rimozione, dell'eventuale inadempimento delle prestazioni cui essi sono tenuti in funzione di tale servizio e di ogni altra inosservanza delle norme stabilite nel presente capitolato.

#### **Art. 10 - CANONE DI CONCESSIONE, COSTO DEL SERVIZIO E VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

1. Il **valore biennale** presunto della concessione è stimato in **€ 60.000,00 oltre IVA**. Pertanto, il **valore complessivo presunto della concessione**, tenuto conto anche del possibile rinnovo biennale previsto dall'art. 354, comma 1, del Regolamento d'esecuzione e attuazione del Codice della Strada, e dell'eventuale proroga tecnica per ulteriori sei mesi nelle more nella nuova procedura di gara, ammonta a complessivi **€ 135.000,00 IVA esclusa**, per una durata complessiva di quattro anni e sei mesi (due anni rinnovabili per ulteriori due anni, più sei mesi di eventuale proroga tecnica).
2. A fronte dell'affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il canone biennale di concessione offerto in sede di gara con le seguenti scadenze:
  - **primo biennio** entro 30 giorni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle ipotesi previste dal d. lgs. n. 36/2023;
  - **in caso di rinnovo della concessione per un ulteriore biennio**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rinnovo.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con un ritardo di oltre 10 (dieci) giorni, verranno applicati gli interessi di mora pari al 5% su base annua. Il ritardo nel pagamento superiore a giorni 30 (trenta), fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui sopra, costituirà grave inadempienza contrattuale, ai sensi dell'articolo 18 del presente Capitolato.

3. Il **canone biennale a base d'asta e dunque soggetto a rialzo è pari a € 3.000,00** oltre IVA e al netto di tutte le imposte, tasse ed oneri, per ciascun biennio; **non sono ammesse offerte al**

**ribasso.**

4. Resta inteso che il servizio di cui al presente Capitolato **non comporterà alcun onere economico a carico del Comune.**
5. Per lo svolgimento del servizio in oggetto non è stato elaborato il DUVRI dal concedente in quanto l'attività oggetto di concessione è interamente svolta al di fuori dei locali di cui il committente ha la giuridica disponibilità.

#### **Art. 11 - TARIFFE PER LA RIMOZIONE E LA CUSTODIA DEI VEICOLI**

1. Il concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà le tariffe di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, n. 401 del 4.9.1998, aggiornate con l'ultima deliberazione di Giunta Comunale, che stabilisce le tariffe del servizio rimozione e custodia. A tali tariffe viene applicata l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista per legge.
2. Le tariffe del servizio di rimozione dei veicoli non sottoposti a sequestro o fermo amministrativo e del servizio di custodia dei veicoli attualmente in vigore sono quelle stabilite dalla Delibera di Giunta Municipale n. 264 del 11/12/2023, nella quale è inoltre previsto che il periodo temporale da considerare per l'applicazione della "tariffa notturna" è quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.  
Il "diritto di custodia giornaliera del veicolo" deve essere contabilizzato a partire dal secondo giorno successivo a quello della rimozione.  
Il valore di riferimento relativo alla massa complessiva a pieno carico del veicolo è quello indicato alla voce (F2) della Carta di circolazione.
3. L'obbligazione del pagamento della tariffa stabilita per il diritto di chiamata sorge dal momento in cui il Corpo di Polizia Locale comunica alla ditta concessionaria la richiesta di intervento per l'esecuzione della rimozione. Qualora, con unico intervento, si proceda alla rimozione contemporanea di più veicoli, la ditta concessionaria ha diritto ad unico compenso per il diritto di chiamata e all'indennità chilometrica da ripartirsi in parti uguali in riferimento ai veicoli rimossi; il compenso per il carico e lo scarico del veicolo, invece, deve essere conteggiato per intero.
4. L'indennità chilometrica viene applicata calcolandola sul percorso più breve di andata e ritorno dalla depositaria al luogo della rimozione, fatta salva la circostanza imprevedibile che nel tragitto del percorso più breve si presentino ostacoli e/o impedimenti al transito del complesso costituito dal carro attrezzi e veicolo trainato. Le distanze chilometriche dovranno essere determinate da parte del concessionario secondo le risultanze di un servizio di mappe con licenza di uso che avrà facoltà di usare anche l'Amministrazione Comunale senza alcun addebito. Per quanto attiene agli arrotondamenti delle frazioni di chilometraggio si procede per difetto fino a m 500 e per eccesso da m 501 a m 999.
5. Le somme dovute per le operazioni oggetto del presente Capitolato verranno rimosse

direttamente dal concessionario.

Gli uffici comunali potranno chiedere in ogni momento l'esibizione di tutta la documentazione attestante il corretto espletamento della concessione ai fini del controllo e della vigilanza.

È fatto assoluto divieto alla concessionaria di chiedere compensi di qualunque natura al di fuori delle tariffe comunali vigenti nell'anno di riferimento ovvero stabilite dall'autorità procedente in base alla normativa vigente.

#### **Art. 12 - MANCATO RECUPERO DELLE SPESE**

1. Nell'eventualità di rimozione e/o custodia di veicolo per il quale non possano essere recuperate le spese di intervento e custodia, per qualsiasi motivo, tali spese resteranno definitivamente a carico del Concessionario che non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso da parte dell'Amministrazione comunale.
2. In caso di mancato ritiro del veicolo, trascorso il termine previsto dall'art. 215, comma 4, del Codice della Strada, nonché dall'art. 1 del D.P.R. n. 189/2001, si procederà come da normativa in vigore.

#### **Art. 13 - SPESE PER LA RESTITUZIONE DEL VEICOLO**

1. Le spese per la restituzione del veicolo sono a carico dei soggetti aventi titolo al ritiro dei veicoli rimossi e dovranno essere dettagliatamente distinte, nella ricevuta da rilasciare agli utenti, in ragione della casistica contemplata nella citata Delibera di Giunta Municipale n. 264 del 11/12/2023.
2. La ditta concessionaria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, qualora il proprietario del veicolo rimosso od altra persona avente diritto al ritiro di esso, siano morosi nei confronti della ditta stessa.

#### **Art. 14 - RICONSEGNA DEI VEICOLI**

1. La riconsegna del veicolo rimosso dovrà essere effettuata dal custode, durante gli orari previsti nell'articolo 9 del presente capitolato; egli si atterrà, inoltre, alle norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali disposizioni particolari impartite dal Corpo di Polizia Locale.
2. La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione della somma prevista dalle tariffe regolarmente approvate dall'Amministrazione Comunale.  
Ove il concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento, rimanendo ferma la condizione prescritta nel comma 2 dell'art. 14.  
Dell'avvenuta restituzione, il personale della ditta concessionaria addetto al servizio e a tale fine espressamente incaricato, deve redigere apposito verbale attestante che, a seguito

delle operazioni di rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha subiti, dandone in questo caso circostanziata descrizione. Il verbale va sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato, la quale può chiedere che vi siano accluse le proprie dichiarazioni; copia del verbale è rilasciata all'avente titolo.

A fronte del pagamento, la ditta aggiudicataria rilascerà regolare fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate.

3. Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, la ditta concessionaria provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, anche presso la rimessa, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi.

Il concessionario provvede alla istituzione di un registro, costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportate in ordine cronologico le rimozioni effettuate nonché i seguenti dati:

- numero progressivo;
- tipo di veicolo;
- targa del veicolo;
- data e orario di rimozione;
- data di riconsegna del veicolo;
- estremi della fattura.

4. La ditta concessionaria, al termine del servizio giornaliero di rimozione, darà comunicazione alla centrale radio operativa del Corpo di Polizia Locale, a mezzo mail o altro sistema informatico, dei veicoli giacenti presso il deposito autorizzato e inoltre, ogni 20 (venti) giorni, provvederà alla ricognizione dei veicoli che sono ancora giacenti nel deposito stesso da più di 15 (quindici) giorni e ne comunicherà l'elenco all'ufficio preposto all'alienazione (attualmente, all'Ufficio Gestione Verbali del Corpo di Polizia Locale). L'Ufficio suddetto provvederà ad attivare la relativa procedura di alienazione dei veicoli rimossi e non ritirati. La ditta concessionaria s'impegna a non richiedere le spese di giacenza e custodia degli stessi per l'intero periodo di deposito. Anche qualora il veicolo risulti, da successivi accertamenti, oggetto di furto, la ditta aggiudicataria verrà rimborsata delle sole spese di rimozione.

#### **Art. 15 - IMPEGNO ED AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEL CANONE**

1. Le tariffe di cui all'articolo 11 non potranno essere soggette a variazione alcuna per tutta la durata della concessione, fermo restando l'eventuale aggiornamento delle tariffe con nuova Deliberazione di Giunta Municipale; in tal caso il Concessionario dovrà applicare le tariffe aggiornate.
2. In caso di rinnovo del contratto, come previsto dall'art. 3, eventuali richieste di revisione del canone di concessione e delle tariffe potranno essere avanzate dalle parti; le eventuali richieste saranno valutate in contraddittorio tra le parti. L'aggiornamento delle tariffe stesse non potrà essere superiore alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al

consumo, per le famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il contratto verrà risolto nel caso in cui, in violazione degli obblighi negoziali, vengano applicate o riscosse tariffe superiori a quelle stabilite. In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto, quando l'Amministrazione Comunale avrà dichiarato al concessionario che intende valersi della clausola risolutoria.

#### **Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso il concessionario. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 del Codice.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 117 comma 8 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dalla concessione.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **Art. 17 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Oltre ai doveri indicati nell'articolo 9, la ditta concessionaria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e sarà direttamente responsabile di ogni violazione di esse, fatte salve le responsabilità attinenti alle competenze proprie dell'organo di polizia stradale, che dispone l'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione.
2. La ditta s'impegna a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio rimozioni, fatta eccezione per le responsabilità inerenti al procedimento sanzionatorio.
3. La Ditta aggiudicataria è sempre responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ogni veicolo-autogru, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4.9.1998, deve essere dotato di **polizza assicurativa** e la ditta concessionaria, all'atto dell'aggiudicazione e prima del formale contratto, a tale fine, deve documentare di essere adeguatamente assicurata per i danni arrecabili dai propri veicoli-autogru.

L'assicurazione deve altresì coprire i danni che possono essere arrecati ai terzi nel compimento delle specifiche manovre necessarie per l'esecuzione del servizio di rimozione, nonché per eventuali furti dei beni altrui detenuti in custodia nei propri luoghi di deposito. Nella polizza deve essere stabilito un **massimale non inferiore a Euro 1.549.370,70 per veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e non inferiore a Euro 2.582.284,50 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t**, non è ammessa franchigia.

4. Il Concessionario dovrà, altresì, stipulare **polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi**, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, per gli eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati, indipendentemente dalla loro entità minima e dovrà avere un **massimale non inferiore ad Euro 1.032.910,00**, non è ammessa franchigia.

5. Il titolare della ditta, o persona idonea da lui validamente ed espressamente incaricata, assume la figura di custode dei veicoli rimossi e ricoverati in rimessa, in attuazione delle vigenti leggi, secondo cui il ricovero dei veicoli in autorimessa rientra nello schema legale del contratto di deposito, a norma dell'art. 1766 del Codice Civile.

#### **ART. 18 – PENALI**

1. Il Comune ha facoltà di verificare, in ogni momento, tramite i propri agenti e funzionari competenti, la regolarità di tutti gli adempimenti cui la ditta concessionaria è tenuta nello svolgimento del servizio rimozioni, con particolare riferimento alle prescrizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 14 e, comunque, ad ogni altra condizione contenuta nel presente capitolato speciale.
2. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta concessionaria dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti/servizi forniti.
3. Ferma restando la clausola di risoluzione espressa, di cui al comma 3 dell'art. 15 del presente Capitolato, nel caso in cui la ditta concessionaria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, tramite il Comando di Polizia Locale, potrà di pieno diritto risolvere unilateralmente ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 16.
4. La concessione si risolverà di diritto, in caso di gravi inadempienze o di ripetute inosservanze degli orari di servizio e di presenza, sia per quanto riguarda le rimozioni e gli spostamenti dei veicoli eseguiti a termine dell'art. 9 c. 2°, sia per quanto riguarda l'attività di custodia.
5. In applicazione all'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, al personale della ditta concessionaria addetto al servizio rimozione si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001*" e del "*Codice di comportamento dei dipendenti comunali*" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014, con effetto risolutivo della concessione nei casi di loro grave inosservanza.

### **Art. 19 - SUBAPPALTO - CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.  
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.  
Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le prestazioni oggetto del presente affidamento non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.  
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 la cessione del contratto è vietata a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

1. La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

### **Art. 21 - FORO COMPETENTE**

1. Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto sarà esclusivamente quello di Ancona.

### **Art. 22 – TRATTAMENTO DATI**

1. I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs. 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

### **Art. 23 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale di appalto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.  
La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le

clausole, nessuna esclusa, del presente allegato e della documentazione di gara.